

Banca - Tribunale di Milano: pronuncia sulla inattendibilità della perizia, sull'usurari età soggettiva, e sulla liceità degli interessi antocistici moratori nel mutuo fondiario

11 Settembre 2017
Studio Mascellaro Fanelli

Il 4 settembre 2017, il Tribunale di Milano ha pubblicato la sentenza n. 8944/17, con cui ha precisato, tra l'altro, due profili particolarmente interessanti in materia di: a) inattendibilità di una perizia di parte generica; b) sommatoria tra tassi corrispettivi ed usurari; c) usura soggettiva; d) interessi anatocistici dell'interesse di mora nel mutuo fondiario.

È stata giudicata generica, senza riferimenti al caso concreto ed **errata la perizia** su cui si basava la domanda attorea; conseguentemente è stata negata la richiesta CTU che, in tali condizioni, “*avrebbe natura meramente esplorativa*”.

La sentenza, affrontando la precisa doglianza con cui la società mutuataria “*afferma che nel mutuo in questione la mora si aggiunge al tasso corrispettivo e determinerebbe il superamento del tasso soglia*”, ha precisato che sotto il profilo logico e matematico è errato tale assunto in quanto “*si sommano due entità tra loro eterogenee, che si riferiscono a due basi di calcolo differenti*”.

La precisa eccezione attorea di **usurarietà soggettiva** quantificata in euro 40.228,78 è stata del tutto disattesa nella sentenza per “*mancata prova della sproporzione degli interessi rispetto alla prestazione di denaro e della condizione di difficoltà economica o finanziaria di chi li ha promessi*”, come da disposto dell'articolo 644, terzo comma, secondo periodo codice penale.

La sentenza ha infine fatto chiarezza sulla **legittimità degli interessi anatocistici moratori**, giacché nel contratto era stato esplicitamente convenuto il pagamento degli interessi di mora sull'ammontare complessivo della rata di ammortamento non pagata alla scadenza e quindi anche sulla quota interessi di tale rata.

Ciò costituisce una forma lecita di anatocismo ai sensi e nel vigore dell'articolo 3, della delibera CICR 9.2.2000, ma non comporta affatto l'applicazione di un tasso pari alla somma della percentuale dell'interesse corrispettivo con la percentuale degli interessi di mora perché tali percentuali si applicano a grandezze diverse.

Per visualizzare il testo della sentenza clicca [qui](#).

(Tribunale di Milano, sentenza pubblicata il 4 settembre 2017, n. 8944)

Dott.ssa Silvana Mascellaro

Avvertenza

La pubblicazione di contributi, approfondimenti, articoli e in genere di tutte le opere dottrinarie e di commento (ivi comprese le news) presenti su Filodiritto è stata concessa (e richiesta) dai rispettivi autori, titolari di tutti i diritti morali e patrimoniali ai sensi della legge sul diritto d'autore e sui diritti connessi (Legge 633/1941). La riproduzione ed ogni altra forma di diffusione al pubblico delle predette opere (anche in parte), in difetto di autorizzazione dell'autore, è punita a norma degli articoli 171, 171-bis, 171-ter, 174-bis e 174-ter della menzionata Legge 633/1941. È consentito scaricare, prendere visione, estrarre copia o stampare i documenti pubblicati su Filodiritto nella sezione Dottrina per ragioni esclusivamente personali, a scopo informativo-culturale e non commerciale, esclusa ogni modifica o alterazione. Sono parimenti consentite le citazioni a titolo di cronaca, studio, critica o recensione, purché accompagnate dal nome dell'autore dell'articolo e dall'indicazione della fonte, ad esempio: Luca Martini, La discrezionalità del sanitario nella qualificazione di reato perseguibile d'ufficio ai fini dell'obbligo di referto ex. art 365 cod. pen., in "Filodiritto" (<https://www.filodiritto.com>), con relativo collegamento ipertestuale. Se l'autore non è altrimenti indicato i diritti sono di Inforomatica S.r.l. e la riproduzione è vietata senza il consenso esplicito della stessa. È sempre gradita la comunicazione del testo, telematico o cartaceo, ove è avvenuta la citazione.
